

DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICATO in vigore dal 18 Agosto 2021

Con il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 184 del 03/08/2021 e in vigore dal 18 agosto 2021, sono stati aggiornati gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato, in base alla variazione dell'indice Istat nel triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020, ai sensi dell' art. 274 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - Circolare DAG 29 luglio 2021 prot. 0157507.U

Diritto di Certificato: € 3,92

Per ogni certificato richiesto dalle parti è dovuto un diritto pari a euro 3,92

Diritti di copia su supporto cartaceo

Numero pagine	COPIA SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ) Allegato n. 6 D.P.R. 115/2002 Art. 267 T.U. come modificato dall' art. 4 comma 4 D.L. 29/12/09 n. 193		COPIA AUTENTICA (CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ) Allegato n. 7 T.U. D.P.R. 115/2002 – Art. 268 T.U.	
	non urgenti	urgenti	non urgenti	urgenti
1 – 4	1,47	4,41	11,80	35,40
5 – 10	2,96	8,88	13,78	41,34
11 – 20	5,88	17,64	15,71	47,13
21 – 50	11,79	35,37	19,66	58,98
51 – 100	23,58	70,74	29,48	88,44
Oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100
Certificazione di conformità			9,83	

I diritti di copia sono dovuti nella misura prevista dal DPR 115/02 anche quando le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotocoproduzione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal consiglio dell'ordine degli avvocati (nota DAG.18/03/2010.0041309.U)

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni dalla richiesta anche se non richiesto dalla parte (nota senza numero)del 27 febbraio 2007); il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG).

L'importo del diritto di copia, **umentato di dieci volte**, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis T.U.S.G.)

Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014).

Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164 D. Lgs 271/1989 e smi).

Diritti di copia su supporto elettronico

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 – sentenza del Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015) (nota DAG 09/03/2918.0048401 Provv.17/11/2017)

Per le copie su supporto non cartaceo non si applica il diritto di urgenza di cui all'art. 270 T.U. (circolare DAG 29/04/2014.0062183.U e nota 19 giugno 2014 n 89023.U)

Numero pagine	COPIA SEMPLICI (SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ) art. 267 - tabella 6 TUSG	COPIA AUTENTICA (CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ) art. 268 – tabella 7 TUSG
da 1 a 4	0,98	7,86
da 5 a 10	1,97	9,18
da 11 a 20	3,92	10,47
da 21 a 50	7,86	13,10
da 51 a 100	15,72	19,65
oltre 100	15,72 + 6,55 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	19,65 + 7,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

Nei casi in cui i files di cui si chiede copia non siano quantificabili in un numero di pagine (es. file mp3 con registrazioni audio interrogatorio) si applicano i diritti della tabella che segue

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO (ove NON sia possibile contare il numero di pagine) Allegato n. 8 D.P.R. 115/2002 – Art. 269	
CASSETTA FONOGRAFICA (durata) <= 60 min.	3,92
CASSETTA FONOGRAFICA (durata) <= 90 min.	5,89
CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata) <= 120 min	6,55
CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata) <= 180 min.	7,86
CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata) <= 240 min.	9,84
Dischetto informatico da 1,44 MB	4,60
Compact disc	327,56

Il pagamento della copia su DVD è equiparato all'importo previsto per il rilascio su CD. (circolare DAG prot. 1/7186/U/44/NV del 4 luglio 2005 e nota 24 novembre 2006 DAG)

Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato (artt. 192 e 286 TUSG).

Nel caso di supporti digitali diversi da CD e DVD va corrisposto l'importo previsto per il CD (Circolare DAG 28 ottobre 2015 n. 0157302.U).

Rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (ora rivalutato dal d.m. 7 maggio 2015 in euro 320,48).

).